

**Marco Fratini**

Manuale *Sistematico*  
di **Diritto**  
**Penale**

edizione

**2026-2027**

 **NeldirittoEditore**

  
**METODOMAGISTRATO**  
ACCADEMIA DEL DIRITTO

salvando quelle clausole dalla illegittimità costituzionale per violazione del principio di legalità della pena (art. 25, comma 2, Cost.).

#### 3.2.4. *Il criterio del nomen iuris*

Un criterio formale che depone in senso opposto rispetto a quelli sin qui presi in considerazione — depone, cioè, a favore della natura di elemento costitutivo di un'autonoma figura di reato — è invece offerto dalla presenza di un apposito *nomen iuris* nella rubrica della norma.

È emblematico il caso del furto in abitazione e del furto con strappo. Nella versione originaria del codice penale si trattava di ipotesi circostanziate di furto, previste rispettivamente all'art. 625, n. 1 e n. 4, c.p. La loro enucleazione dalla disciplina dell'art. 625 c.p., il trasferimento in un nuovo, apposito articolo del codice (art. 624-*bis* c.p.) e la designazione con nomi ad hoc, inseriti nella rubrica di tale articolo, esprimono in modo inequivoco la scelta del legislatore (legge n. 128 del 2001) di dar vita a due nuove figure di reato, autonome rispetto al furto (*Cass. Sez. V, 13 luglio 2015, n. 8339*).

La fattispecie prevista dall'art. 624-*bis* c.p., tra l'altro, è stata recentemente oggetto di riforma da parte del legislatore che, con il nuovo decreto sicurezza (D.L. n. 23/2026), ne ha modificato la rubrica (che oggi recita "Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari") e ha aggiunto una ulteriore modalità della condotta, che consiste nell'aver agito con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Come sottolineato dalla relazione del massimario della Cassazione, è stata così prevista una ulteriore fattispecie autonoma di reato, che sanziona severamente delle ipotesi di furto con destrezza ritenute espressive di un maggiore disvalore: quelle commesse da chi ha agito su beni che ineriscono strettamente alla persona (mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità) e su oggetti che ne costituiscono la proiezione digitale (strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari), indipendentemente dal valore di detti beni ed oggetti, ed altresì quelle commesse da chi ha agito su beni di valore significativo o somme di denaro ingenti dalla cui sottrazione derivi un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, la novella avrà delle rilevanti conseguenze: oltre alla previsione di una pena detentiva più elevata, infatti, la riforma ha reso la destrezza e la rilevante gravità elementi costitutivi del reato e non più circostanziali. Ne consegue che queste non potranno più essere neutralizzate dal bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

La relazione illustrativa al D.L. n. 23/2026 ha chiarito che la finalità dell'intervento è stata quella di offrire una tutela privilegiata a degli strumenti che rappresentano l'espressione digitale della persona e della sua vita privata o che contengono dati digitali personali, anche in considerazione del fatto che il furto con destrezza che colpisce carte di credito, *smartphone* o documenti di identità espone la vittima a conseguenze ulteriori rispetto alla mera sottrazione patrimoniale, come l'accesso abusivo a dati personali, l'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, la commissione di truffe o la sostituzione di persona. Tuttavia, occorre evidenziare come tale tutela privilegiata

riguardi le sole condotte delittuose che, aggredendo quei beni, siano caratterizzate dalla destrezza e non anche, ad esempio, quelle condotte di sottrazione dei medesimi beni che siano realizzate mediante l'approfittamento della momentanea distrazione della persona offesa.

### 3.2.5. *Il criterio topografico*

Il criterio c.d. topografico valorizza la collocazione della norma: il fatto che la norma sia formulata in un articolo separato orienta l'interprete nel senso che si tratta di una fattispecie autonoma di reato; se invece la norma è formulata nello stesso articolo che prevede il reato semplice ciò indizia nel senso di una fattispecie circostanziale.

Ciò detto, vi sono però fattispecie formulate in articoli separati che, tuttavia, sono da classificarsi come circostanze aggravanti: così, ad esempio, le circostanze aggravanti previste negli artt. 292-*bis* e 293 c.p. rispetto ad alcuni delitti contro la personalità interna dello Stato. Di contro, vi sono fattispecie formulate nello stesso articolo che sono sicuramente reati autonomi: per esempio forme colpevoli di delitti dolosi; le diverse ipotesi di favoreggiamento personale di cui al comma primo e terzo dell'art. 378 c.p.

### 3.2.6. *La clausola di sussidiarietà*

Un ulteriore criterio formale in grado di orientare l'interprete verso l'individuazione di un'autonoma figura di reato è costituito dalla presenza, all'interno della disposizione, di una clausola di sussidiarietà (es., «salvo che il fatto costituisca più grave reato»).

Ad esempio, nel riformulare l'art. 73, comma 5, del T.u. stupefacenti, relativo al fatto di lieve entità in materia di stupefacenti (acquisto, detenzione, cessione, etc.), il legislatore ha introdotto nella disposizione citata la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato»: con la conseguenza, evidenziata dalla giurisprudenza, che tale disposizione «cessa di potersi identificare come attenuante per integrare una figura di reato autonomo».

### 3.2.7. *Il criterio strutturale*

Il criterio c.d. strutturale, basato sulla descrizione della fattispecie, viene talvolta utilizzato per distinguere tra elemento circostanziale ed elemento essenziale del reato. distinguere hanno attribuito valore decisivo al criterio c.d. strutturale, della descrizione della fattispecie. La fattispecie va qualificata come circostanza quando la sua descrizione avviene per *relationem* rispetto al reato base, vale a dire attraverso formule del tipo “se il fatto di cui all'art.”, “nei casi di cui all'art.” etc. Viceversa se la fattispecie è autonomamente ridescritta *ex novo*, allora va qualificata come fattispecie autonoma.

Applicando tale criterio formale-strutturale, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso dell'art 640-*bis* c.p., poiché la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell'art. 640 c.p., seppure con l'integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello